

**STATUTO****ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA**

E' costituita con sede in Senigallia (AN), l'associazione nazionale denominata "ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ITALIANI", in sigla "A.L.D.E.P.I."

L'Associazione ha carattere prettamente sindacale; è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

A.L.D.E.P.I. è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all'opinione politica.

ART. 2. PRINCIPI E FINALITA'

L'associazione si propone, in generale, lo scopo di rappresentare, affermare, garantire e tutelare l'immagine, i diritti, il ruolo e gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, nonché di tutti i lavoratori assimilati a quelli dipendenti, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: i collaboratori, i lavoratori borsisti (percettori di borse di studio), gli amministratori, i revisori, i sindacati, i lavoratori socialmente utili ecc.

L'associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle suddette categorie di lavoratori e alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario o opportuno, di esperti dei vari settori.

In particolare, nell'ambito delle finalità di cui sopra, l'associazione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare sindacalmente gli iscritti;
- b) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali;
- c) creare centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra le sopra descritte categorie di lavoratori e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive;
- d) fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta ai lavoratori, supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte;
- e) collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali;
- f) verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione statale che, in qualche modo, interessino la vita e l'attività del lavoratore e della sua famiglia;
- g) progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nel settore dell'assistenza fiscale ed, eventualmente, affidarle ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantirne l'ottimale realizzazione e diffusione in particolare, ma non solo, presso i lavoratori e i pensionati italiani;
- h) sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo nazionale e/o internazionale;
- i) sviluppare relazioni con gli organi di informazione.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata.

Essa potrà partecipare, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o comunque con altri soggetti, aventi finalità analoghe, affini o complementari alle proprie ovvero sinergiche con le proprie. Potrà, inoltre, federare o associare i soggetti di cui sopra.

L'Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3. SOCI.

L'adesione ad A.L.D.E.P.I. è volontaria, comporta esclusivamente l'accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente statuto ed è compatibile con l'iscrizione presso qualsiasi altra associazione, sindacale e non.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. tutte le persone fisiche che dichiarino di appartenere alla categoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori assimilati a quelli dipendenti (come elencati in via esemplificativa nel precedente articolo 2), dei pensionati e delle altre categorie di lavoratori ed ex lavoratori che, condividendo le finalità dell'associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivono, anche con modalità telematiche, l'apposito modulo di adesione.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. anche i familiari dei predetti soggetti.

Per precisa scelta strategica, per la regolare adesione all'associazione non è fondamentale il versamento di alcun contributo o quota.

L'iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell'adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno.

In ogni caso, l'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recesso da parte dell'associato.

I documenti che comprovano l'adesione ad A.L.D.E.P.I. sono la tessera consegnata al socio e il modulo di adesione sottoscritto da quest'ultimo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **soci fondatori**: sono i firmatari dell'atto costitutivo nonché quelli successivamente ed irrevocabilmente assunti come tali dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti portatori di importanti contributi ai fini dell'attività istituzionale dell'associazione;
- **soci sostenitori**: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, liberamente decidono di versare alla stessa un contributo di ammontare non inferiore a quanto stabilito in materia da apposito Regolamento allo scopo di sostenerla finanziariamente;
- **soci ordinari**: sono i soci che, in qualche modo, intendono attivarsi concretamente per il raggiungimento delle finalità sociali anche collaborando personalmente con l'associazione e/o con strutture collegate all'associazione, anche nell'erogazione dei servizi posti in essere dall'associazione stessa;
- **soci aderenti**: sono tutti gli altri soci.

Consapevoli della necessità di un agire comune nell'ambito di una medesima direzione, l'associazione valorizza ed attribuisce rilevante importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimento delle finalità sociali.

Gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa sono iscritti nella categoria dei soci ordinari. Gli aderenti che versano un contributo di ammontare minimo non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo sono iscritti nella categoria dei soci sostenitori. Gli aderenti che non versano alcuna quota associativa sono iscritti nella categoria dei soci aderenti.

ART. 4. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio.



Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicarne l'evento direttamente all'Associazione. Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

In caso di contestazioni, il Consiglio Direttivo può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri

ART. 5. ENTRATE SOCIALI.

Le entrate dell'associazione sono ordinariamente costituite dall'ammontare dei contributi relativi all'eventuale versamento delle quote associative e/o di contributi straordinari da parte degli aderenti.

Sono inoltre costituite dal ricavato dell'erogazione di servizi istituiti, anche indirettamente, dall'associazione e dalle entrate derivanti dall'eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti.

ART. 6. PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale è costituito dal valore:

- a) residuo di tutte le entrate pervenute all'associazione;
- b) di tutti i beni, mobili e immobili, e valori comunque acquisiti anche mediante lasciti e donazioni;
- c) del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
- d) delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi ovvero in previsione di oneri futuri;
- e) dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione;
- f) delle eccedenze attive delle precedenti gestioni.

E' espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio sociale a fini di lucro.

ART. 7. ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno.

ART. 8. BILANCIO D'ESERCIZIO.

Entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero.

In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice civile.

Il bilancio può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di euro.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto finanziario devono essere destinati come segue:

- per una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) alla riserva ordinaria;

- il rimanente indistintamente al patrimonio sociale ovvero alla riserva straordinaria ovvero, ancora, ad altra riserva per specifici scopi istituita dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indirettamente correlate.

ART. 9. ORGANI SOCIALI.

Gli organi nazionali dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell'associazione sono elettive, durano in carica quattro anni e sono gratuite, salvo il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

ART. 10. L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante di A.L.D.E.P.I. Essa determina le linee programmatiche principali dell'attività futura in coerenza con gli indirizzi statutarî.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria ogni quattro anni su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza – in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima sul sito internet dell'associazione.

Analogo avviso è altresì affisso nello stesso termine di cui sopra al di fuori della sede dell'Associazione.

Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi regolarmente informati.

Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci maggiorenni di età muniti della tessera associativa, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano inviato presso la sede dell'associazione l'apposito modulo ("Modulo certificativo") attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto dal socio.

Il Modulo certificativo deve pervenire all'associazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni liberi antecedenti la data dell'adunanza in modo da consentire la preventiva verifica del diritto al voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto mediante conferimento, a quest'ultimo, di apposita delega espressa in calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e con il limite massimo di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che abbiano inviato alla sede dell'associazione l'apposito Modulo certificativo nei termini di cui sopra.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti all'adunanza.

L'Assemblea: definisce gli orientamenti generali dell'associazione; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; delibera sui programmi e sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.



L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea può, infine, essere convocata qualora sia richiesta (con modalità stabilite da apposito Regolamento) da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente rappresenti almeno 2.000 (duemila) voti. In tale ultimo caso, tutti i soci richiedenti devono partecipare personalmente all'adunanza, con esclusione esplicita di ogni delega al voto. Resta salvo il diritto dei soci che non hanno richiesto l'adunanza di rappresentare in Assemblea altri soci nel limite di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Con apposito Regolamento può essere prevista la partecipazione all'Assemblea ed il connesso esercizio del voto con modalità telematiche. In tal caso l'assemblea si considera validamente costituita, anche in prima convocazione e sia in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia stata la partecipazione al voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora la votazione avvenga con modalità telematiche non è necessario l'invio del Modulo certificativo in quanto la sussistenza dei requisiti per il diritto al voto può essere verificata successivamente.

In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino nel contempo l'accertamento del diritto al voto e la segretezza del voto espresso.

ART. 11. LIBRI SOCIALI.

I libri obbligatori dell'associazione sono i seguenti:

- a) libro dei soci, da aggiornare annualmente, nel quale devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun socio, la categoria alla quale il socio appartiene e l'ammontare dell'eventuale quota sociale versata;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l'indicazione e la valutazione analitica di tutte le attività e le passività dell'associazione oltre che la trascrizione integrale del relativo bilancio.

Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo libro cronologico e sistematico.

ART. 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante tra un'assemblea e l'altra.

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di 4 (quattro) e da non più di 10 (dieci) membri nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista di candidati depositata presso la sede dell'associazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e almeno un terzo, con un minimo di due, dei suoi membri devono essere scelti tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente, un tesoriere e, qualora lo ritenga opportuno, un segretario.

Ai membri del Consiglio Direttivo spettano i rimborsi, forfettari o a piè di lista, per l'espletamento dell'incarico, con l'esclusione di qualsiasi forma di compenso.

ART. 13. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo:

- approva i Regolamenti;
- convoca le assemblee ed esegue le sue delibere;
- stabilisce l'entità dei contributi e delle quote associative e le relative modalità di versamento;
- delibera sull'ammissione, sulla decadenza, e sull'espulsione dei soci;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci fondatori;
- redige e approva il bilancio dell'associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali;
- delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- delibera sull'istituzione e su quanto necessario per la formazione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche;
- delibera sull'acquisizione di partecipazioni o su costituzioni societarie compatibilmente con gli scopi dell'associazione;
- definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;
- delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private;
- provvede all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti;
- provvede all'assunzione di personale dipendente e alla stipula di contratti con collaboratori, stabilendone l'ammontare dei relativi compensi;
- delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'associazione;
- in caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre associazioni;
- delibera sull'erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure;
- delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione.

ART. 14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno (entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre – di ciascun anno) per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio dell'associazione.

Il consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato ai



consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza mediante consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole di tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti o anche dal solo Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

ART. 15. PRESIDENTE.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente ha la firma sociale ed è autorizzato all'apertura di conto correnti e depositi bancari e postali, anche con affidamenti - purchè entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo - e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e disporre ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente, delegate al vice presidente o al tesoriere.

ART. 16. SEDI TERRITORIALI.

L'Associazione può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un Associato Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. La carica è gratuita e non spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

L'Associato Responsabile ha funzioni di organizzazione e direzione interna dell'Associazione limitatamente all'area territoriale di riferimento e rappresenta A.L.D.E.P.I. con riguardo esclusivamente alla sua attività sindacale e di erogazione di servizi.

Le Sedi Territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

ART. 17. STRUTTURE DI SERVIZIO.

A.L.D.E.P.I. riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale l'efficace tutela dei diritti individuali degli associati e, comunque, della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l'erogazione di servizi.

Le Strutture di Servizio agiscono nell'ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo e a questo rispondono dei risultati ottenuti.

A.L.D.E.P.I., a vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell'insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali) utilizzate nell'attività di servizio.

Le Strutture di Servizio possono essere localizzate presso le Sedi Territoriali ovvero altrove.

ART. 18. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati anche tra non soci.

Il presidente ed il vice presidente del Collegio sono nominati dall'Assemblea.

L'intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono i seguenti: dirimere le questioni tra gli iscritti e l'Associazione; giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione; esprimere pareri, anche in ordine all'interpretazione del presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni.

Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, qualora assente, del vice presidente.

I membri del Collegio dei Proviviri permangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Ai membri del Collegio dei Proviviri spettano i rimborsi, forfettari o a piè di lista, per l'espletamento dell'incarico, con l'esclusione di qualsiasi forma di compenso.

ART. 19. REGOLAMENTI.

Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesseraamento e di voto; versamento delle eventuali quote associative; organizzazione e gestione delle sedi territoriali; verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti; ecc.

ART. 20. SCIOPERO.

Lo sciopero è il mezzo estremo del quale può servirsi l'Associazione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti anche in concerto con altre associazioni, federazioni o confederazioni sindacali.

Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della vertenza in corso.

Lo sciopero è proclamato dal Presidente del Consiglio Direttivo in seguito ad una delibera favorevole del Consiglio stesso.

ART. 21. SANZIONI DISCIPLINARI.

Il Consiglio Direttivo, con apposito provvedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida; sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi; decadenza da ogni carica; espulsione dall'Associazione. La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell'espulsione non consente all'espulso di aderire nuovamente all'Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili salva la possibilità, per il Consiglio Direttivo, di richiedere il giudizio del Collegio dei Proviviri.

ART. 22. PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e/o dall'attività sindacale. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.